MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

FAQ – RISTORO GASOLIO

1. Acquisti effettuati dal 1° settembre al 5 ottobre 2026 ma fatturati successivamente al 5 ottobre.
   Si chiede conferma che rilevi la data dell'acquisto di carburante effettuato tra il 1° settembre e il 5 ottobre 2026 e che in tali casi vada indicata nel file_fatture.xlsx l'intera quota imponibile netta della fattura nella Colonna C, la sola quota imponibile netta imputabile agli acquisti dal 1° al 5 ottobre (per i soli veicoli ammessi inseriti in piattaforma) nella Colonna D, nonché i soli litri relativi agli acquisti effettuati dal 1° al 5 ottobre nella relativa casella a video, senza rischi di scarto automatico.

   R: Si conferma che le fatture ricevute successivamente al 5 ottobre possono essere inserite nel file_fatture. Nella colonna C deve essere inserito l'intero importo della fattura, al netto dell'IVA. Nella colonna D il solo importo riferito agli acquisti effettuati nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 5 ottobre (al netto dell'IVA) utilizzati per il rifornimento dei veicoli ammessi a ristoro. Si conferma che nella casella a video deve essere inserito il totale dei litri di gasolio acquistati nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 5 ottobre e destinati ai veicoli ammessi a ristoro.

2. Criterio degli "acquisti" e non dei "consumi" / prelievi da cisterna interna.
   Si chiede conferma che la misura faccia riferimento esclusivamente agli acquisti di carburante effettuati tra il 1° settembre e il 5 ottobre 2026 per la trazione dei veicoli ammessi e NON ai consumi o ai prelievi da cisterna interna, né quelli riferiti a carburante acquistato in periodi precedenti né quelli effettuati successivamente al 5 ottobre 2026.

   R: Si conferma quanto affermato.

3. Compilazione del file_fatture.xlsx: fatture estere (Colonna A) e refuso nel testo del D.D. n. 437/2026.
   Si chiede conferma che per le fatture emesse in altri Stati membri dell'UE vada indicato in Colonna A il numero di fattura seguito dal trattino "-" e dalla partita IVA del fornitore estero (e NON dal segno underscore "_") - Si chiede inoltre conferma che il riferimento contenuto nell'articolo 3, comma 1, del D.D. n. 437/2026 ai "litri acquistati nei 4 mesi" sia un mero refuso rispetto al periodo di riferimento dal 1° settembre al 5 ottobre 2026.

   R: Si conferma che per le fatture emesse in altri Stati membri dell'UE deve essere indicato, nella colonna A, il numero di fattura seguito dal trattino "-" e dalla partita

IVA del fornitore estero. Si conferma altresì che per mero errore materiale, all'articolo 3 comma 1 è indicato un periodo errato. Deve correttamente intendersi "litri acquistati nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 5 ottobre 2026".

4. Codice tributo per la compensazione in modello F24.
   Atteso che né il D.D. n. 437/2026 né il Comunicato del 16 novembre 2026 indicano espressamente il codice tributo da utilizzare in F24, si chiede conferma che per la compensazione del credito (entro il 31 dicembre 2027, a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate) trovi applicazione il codice tributo 7082, ferma restando, chiaramente, la verifica dell'esposizione del credito nel Cassetto fiscale (sezione "Crediti agevolativi").

   R: No. Il codice tributo è determinato dall'Agenzia delle Entrate con apposita risoluzione. Poiché il credito di imposta relativo al periodo 1° settembre – 5 ottobre 2026 sarà fruibile nel corso del 2027, l'Agenzia emetterà una apposita risoluzione, indicando il codice tributo da utilizzare per la misura.

5. Cumulabilità con il rimborso trimestrale delle accise e con misure regionali.
   Si chiede conferma che il rimborso trimestrale delle accise sul gasolio commerciale (articolo 24 ter del D.Lgs. n. 504/1995), in quanto misura strutturale armonizzata a livello unionale e non rientrante nel Quadro temporaneo in risposta alla crisi in Medio Oriente (Comunicazione C/2026/2593, sezione 2, par. 2.2, punto 66), NON concorra al tetto europeo del 70% della maggiore spesa.

   R: Si conferma la cumulabilità del ristoro con il rimborso trimestrale delle accise, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Per quanto riguarda invece eventuali misure regionali attuate sulla base della comunicazione della Commissione C/2026/2593, l'importo massimo complessivo dei ristori statale e regionale non può superare il limite del 70% della maggiore spesa rispetto al mese di febbraio 2026.

6. Il ristoro può essere concesso alle imprese iscritte al REN per le quali l'autotrasporto di merci per conto di terzi costituisce attività secondaria?

   R: Sì. L'art. 2 del decreto direttoriale 16 novembre 2026 individua quali beneficiarie tutte le imprese di esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24 ter, comma 2, lettera a) punti 1 e 3) del decreto legislativo n. 504 /1995. Tra queste rientrano anche le imprese che effettuano trasporto di merci come attività secondaria, a condizione che siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose ed al REN. Ovviamente il ristoro potrà essere richiesto solo per il gasolio acquistato per il rifornimento di quei veicoli nella disponibilità dell'impresa immatricolati per uso trasporto di cose per conto di terzi, di classe ambientale euro V ed euro VI e massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.